

TAR Napoli, Sezione I - Sentenza 11/12/2007 n. 16112  
d.lgs 163/06 Articoli 64, 81 - Codici 64.1, 81.1

In disparte la sussistenza di una facoltà di revoca della gara introdotta nel bando (clausola che riecheggia i poteri comunque riservati alla stazione appaltante dall'art. 81, comma 3, del Codice degli Appalti), giova osservare che, dalla lettura delle norme contenute negli art. 4 r.d. n. 2440 del 1923 e 69 r.d. n. 827 del 1924, emerge che l'aggiudicazione di una fornitura all'unico concorrente può avvenire solo a seguito di una espressa previsione in tal senso nel bando di gara, qualora - come nella specie - la gara venga espletata mediante il sistema dell'asta pubblica, la quale è una procedura basata sul necessario confronto tra i prezzi proposti dai partecipanti. Pertanto legittimamente l'amministrazione appaltante può decidere di non dar corso alla aggiudicazione della fornitura da appaltare, secondo un giudizio ampiamente discrezionale sindacabile solo sotto il limitato profilo della manifesta irragionevolezza delle argomentazioni amministrative o del difetto di motivazione che, nella specie, non sussiste tenuto conto che non occorre alcuna specifica motivazione in ordine al venir meno dell'interesse pubblico all'espletamento della gara (Consiglio Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2572).